

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: JLID Srl Italy Distribution /Telecom Italia S.p.A.**

Presenti:

SANDRO VANNINI	<i>Presidente</i>
GIANCARLO MAGNI	<i>Vice Presidente</i>
RENATO BURIGANA	<i>Componente</i>
LETIZIA SALVESTRINI	<i>Componente</i>
MAURIZIO ZINGONI	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Sandro Vannini**

Segretario: **Luciano Moretti** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto*

Allegati N. 0

II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP "*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 664/06/CONS "*Adozione del regolamento recante disposizioni a tutela dell'utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza*";

VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "*Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*";

VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS "*Approvazione delle Linee Guida relative all'attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*";

VISTA l'istanza n. 277 del 31 agosto 2015 con cui la società JLID Srl Italy Distribution chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Telecom Italia) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La società istante, titolare con la società Telecom Italia di un contratto *business* sulle utenze n. 329 2292057 e n. 328 0835854, contesta l'errata fatturazione ricevuta, l'addebito di costi riferiti a due smartphone mai consegnati, nonché l'addebito dei "relativi canoni kasko".

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato che:

- in data 8 Febbraio 2012 aderiva ad una offerta formulata da un'agente dell'operatore Telecom Italia, presentatasi in azienda, che prevedeva "un contratto *impresa semplice per linea telefonica fissa e numero 2 linee cellulari provenienti da abbonamento Vodafone*";

- in data 7 Febbraio 2013 aderiva, "su consiglio del call center per ridurre i costi telefonici", all'offerta, a mezzo "vocal ordering", denominata "Tim senza problemi Super no spese"; "in occasione della variazione contrattuale (...) venivano offerti, assolutamente senza spese, due smartphone con il servizio "kasko" compreso";

- in data 14 marzo 2013 inviava un reclamo all'operatore relativamente all'ordine 7-8121196206 per la mancata consegna dei due "smartphone" inseriti nell'offerta cui aveva aderito "ad euro 15.00 + IVA / mese";

- "dopo decine di comunicazioni per errata imputazione importi mensili, e costi eccessivi" imputati all'opzione "Roamng Year" e al "servizio Kasko"; in data 18 febbraio 2014, passava ad altro operatore;

- in data 10 luglio 2014 inoltrava "per fax al numero 8004203131 i seguenti reclami:

- errata fatturazione su fattura n. 7X01142260 di € 726,21;
- errata fatturazione su fattura n. 7X00110798 di € 629,56;
- errata fatturazione su fattura n. 7X02239694 di € 216.55";

- riceveva in risposta da Telecom Italia la lettera datata 22 agosto 2014 con la quale l'operatore confermava "che tutti gli importi (...) contestati risultano (...) del tutto legittimi";

- in data 19 gennaio 2015 riceveva da AgeCredit, su mandato di Telecom Italia, "l'ennesima raccomandata di sollecito" per il recupero del credito con una richiesta di pagamento di euro 2.172,88".

In data 17 giugno 2015 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Telecom Italia tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso relativamente alle utenze mobili e un accordo relativamente alla linea fissa n. 0586 425613.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i. "lo storno di qualsiasi somma vantata dalla controparte perché frutto di un comportamento (...) discutibile tenuto sia dall'agente che ha curato la sottoscrizione del contratto sia dallo stesso call-center di Tim";
- ii. l'indennizzo di "€ 2700,00 per oltre un anno di disservizi, errate fatturazioni e spese non conformi (...) in sede di sottoscrizione contrattuale ed in occasione della variazione contrattuale effettuata con il 191";
- iii. lo storno "dei costi riferiti a due smartphone mai ricevuti";
- iv. "l'indennizzo di € 300,00 per la ritardata risposta ai reclami".

2. La posizione dell'operatore.

In data 29 settembre 2015, l'operatore Telecom Italia ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione allegata, nella quale *"contesta quanto dedotto da controparte nella propria istanza di definizione, non essendo imputabile a Telecom alcun errore di fatturazione e/o disservizio"*.

L'operatore ha ricostruito *"nel dettaglio il reale svolgimento dei rapporti intercorsi fra le parti"*, rilevando *"innanzitutto che, come dedotto dall'istante, la Jlid Srl Italy Distribution in data 07.02.2013 concludeva con Telecom un nuovo contratto (doc. 1) che prevedeva la migrazione in Telecom (correttamente perfezionatasi in data 15.2.2013) anche della telefonia mobile con attivazione del profilo tariffario Tim Senza Problemi Super. Di contro, non risponde al vero che all'atto della sottoscrizione del contratto Telecom avesse promesso "assolutamente senza spese due nuovi applicativi iphone 5 con il servizio "Kasko" compreso. Ed infatti sia il contratto stipulato in data 07.02.2013 che le successive variazioni ben specificavano che gli iphone 5 erano in realtà oggetto di vendita e ne chiarivano il costo unitario/mensile, mentre nulla prevedevano in ordine alla pretesa gratuità del servizio assicurativo "Kasko". Fermo quanto sopra, si evidenzia come nel contratto in esame il cliente avesse richiesto l'attivazione di due profili tariffari Tim Senza Problemi Super, ma l'invio di un solo applicativo iphone 5. Tale richiesta venne sospesa per mancanza della relativa documentazione da Telecom che, peraltro, avvedutasi dell'anomalia di cui sopra (attivazione di due profili tariffari ma invio di un solo smartphone), ricontattava il cliente per avere conferma delle sue intenzioni, premurandosi altresì di inviargli il modulo per richiedere l'eventuale variazione dell'ordine di acquisto, se voluta. Tale documentazione veniva debitamente compilata dal cliente che, in data 14.3.15 (doc. 2), provvedeva quindi a richiedere la vendita rateale di due smartphone in luogo del singolo iphone 5 inizialmente erroneamente richiesto. In pari data il cliente inviava altresì un fax volto a sollecitare l'invio degli apparecchi (doc. 3). La richiesta del cliente veniva quindi prontamente evasa da Telecom che, contrariamente a quanto dedotto dall'istante, provvedeva immediatamente a lavorare l'ordine ed a consegnare i due smartphone al cliente. Come attestato infatti dalla bolla allegata (doc. 4) la consegna dei due iphone5 è avvenuta in data 08.04.2013 e la stessa è stata caricata a sistema il 10.04.13. Da tale data Telecom ha quindi provveduto ad addebitare al cliente i costi di vendita e manutenzione dei due apparecchi, come disposto dal contratto e dalle condizioni generali Telecom Italia accettate dal cliente all'atto della sottoscrizione. Nessuna responsabilità per il preteso ritardo nella consegna degli smartphone è quindi imputabile a Telecom essendo invero legato unicamente alla erroneità ed incompletezza della documentazione inviata dalla JLID e ai tempi tecnici di spedizione del prodotto legati alle disponibilità del magazzino"*.

L'operatore ha respinto, *"altresì, le contestazioni svolte dall'istante sulla pretesa erroneità delle fatture emesse da Telecom, che ad avverso dire conterrebbero voci di spesa non dovute e/o costi eccessivi rispetto a quelli contrattualmente convenuti"*, come già comunicato dall'operatore *"alla stessa società istante (doc. 5), le verifiche svolte internamente non hanno evidenziato alcuna erroneità od incongruenze nella fatturazione (docc. 7-11)"*.

In particolare ha dedotto che:

- risultano infondate le *"avverse doglianze in ordine alla pretesa doppia fatturazione dei costi di noleggio nella fattura 4/13. Ed infatti, i canoni che controparte vorrebbe non dovuti e/o doppi sono invero riferiti al noleggio di quattro distinti smartphone, ossia - come precisato dalla stessa fattura allegata (doc. 11)- al noleggio di due iphone4s (in uso al cliente dal 20.2.2012 - doc. 6 -) e quindi ai due iphone5 (i cui costi sono stati addebitati a far data dal 10.4.13)"*;
- risultano infondate le *"contestazioni mosse dal cliente circa pretesi errati addebiti riferiti al profilo "roaming year" (ossia al nuovo profilo contrattuale telefonicamente attivato dal cliente - docc. 12-13)"*;
- *"le verifiche svolte a seguito dei reclami provenienti dal cliente hanno invero confermato la piena correttezza delle fatture ove, in giusta attuazione delle condizioni contrattuali in tema di recesso*

anticipato (effettuato prima della scadenza di ciascun periodo annuale di validità dell'offerta) espressamente accettate dal cliente, Telecom ha previsto l'addebito delle rate mensili residue, non ancora corrisposte con recupero dello sconto inizialmente applicato”;

- “del tutto infondate sono altresì le contestazioni sollevate dal cliente in ordine ai costi di assistenza degli apparati, correttamente applicate da Telecom in giusta applicazioni del contratto e delle relative condizioni generali accettate dall'istante. Da quanto sopra si evince chiaramente l'assenza di responsabilità imputabili a Telecom che è sempre intervenuta fattivamente, cercando di andare incontro ai desiderata di controparte, cui ha sempre fornito un tempestivo fattivo riscontro. Infondate sono quindi anche le contestazione mosse da controparte in ordine alla pretesa mancata risposta ai reclami, avendo Telecom sempre fornito puntuale risposta telefonica o scritta alle richieste di informativa e/o chiarimenti del cliente. Contestazioni peraltro già smentite per tabulas dalla documentazione allegata (docc. 5 e 14)”.

Infine, l'operatore ha eccepito “il carattere del tutto arbitrario della quantificazione dell'indennizzo formulata dalla Jlid Srl Italy Distribution: la richiesta di € 2700,00 è difatti generica e non provata, risultando del tutto criptico ed arbitrario il calcolo effettuato dalla predetta società al fine della quantificazione della somma richiesta come indennizzo per disagi subiti a seguito di inesistenti e imprecisati disservizi di Telecom. La richiesta è apodittica e priva di pregio. Al riguardo si ricorda come sia principio assolutamente pacifico in tema di responsabilità quello secondo cui chi agisce è tenuto a provare la condotta illecita ed i fatti in cui il danno è consistito nonché il nocumento patrimoniale (perdita positiva o mancato lucro), che in concreto ha sofferto in conseguenza della asserita violazione di legge. In altre parole, per ottenere il risarcimento danni occorre sempre dimostrare l'esistenza e la misura del pregiudizio di cui si chiede la riparazione, nonché il nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il pregiudizio lamentato” .

L'operatore ha, infine, dedotto, “l'assenza di responsabilità di Telecom nella vicenda presentata dinanzi al Corecom, rilevando, peraltro, che controparte nulla ha provato a sostegno della propria tesi. Ed anzi, si evince che la Jlid Srl Italy Distribution ha immotivatamente omesso di adempiere all'obbligazione di pagamento contrattualmente assunta verso Telecom, per un importo complessivo dovuto pari ad € 2.172,88”.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare si osserva che:

*- con riferimento alle richieste di cui ai punti *sub i) e ii)*, le domande, così come formulate, rientrano nel concetto più ampio di risarcimento del danno che è escluso dalla cognizione della presente Autorità così come previsto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento; tuttavia si richiamano le “Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” approvate con la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Allegato A, che, al Par. III.1.2, prevedono quanto segue: “Il contenuto delle singole richieste di parte può essere interpretato in maniera più sfumata, in considerazione del fatto che la pronuncia di definizione è in ogni caso a contenuto vincolato, poiché prevede esclusivamente la possibilità di condannare l'operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione degli indennizzi. Pertanto, in un'ottica di tutela dei contraenti più deboli e nel rispetto delle finalità delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, le istanze inesatte, ogni qualvolta sia possibile, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare”.*

Ciò premesso dall'istruttoria emerge che la controversia in esame, con riferimento alle domande di cui ai punti *sub i) e ii)* deve essere ricondotta alla verifica della responsabilità dell'operatore Telecom Italia esclusivamente con riferimento a quanto addebitato a titolo di "Roaming Year" e di "servizio Kasko".

Nel merito:

Sulla mancata consegna dei due smartphone

La società istante lamenta la mancata consegna dei due terminali smartphone, laddove l'operatore Telecom Italia ne deduce il corretto recapito.

La richiesta formulata non può essere accolta come di seguito precisato.

Dagli atti del procedimento risulta che:

- la società istante, in data 7 febbraio 2013 aderiva, con "vocal ordering", ad una proposta contrattuale dell'operatore Telecom Italia che prevedeva la migrazione delle utenze mobili n. 329 2292057 e n. 328 0835854 con il piano tariffario denominato "Tim senza problemi Super", nonché la fornitura di un apparato Apple iPhone 5s 16GB;

- l'operatore contattava nuovamente la società istante dopo aveva ravvisato un'anomalia nel contratto ove risultava la richiesta di attivazione di due profili tariffari a fronte dell'invio di un solo smartphone; la società istante provvedeva a variare l'ordine di acquisto richiedendo la vendita rateale di due smartphone Iphone 5 e compilando l'apposita modulistica poi inviata al gestore;

- la consegna dei due terminali avveniva in data 8 aprile 2013 (poi "caricata a sistema" dal 10 aprile 2013) come da documento di consegna prodotto dall'operatore (documento n. 4 allegato alla memoria) che riporta la firma per ricevuta.

Quanto dedotto nella propria memoria difensiva dall'operatore Telecom Italia in relazione alla consegna, in data 8 aprile 2013 è dato come fatto pacifico, attesa la mancata contestazione sul punto da parte dell'istante sia con eventuali memorie di replica sia in udienza di discussione.

Ciò premesso nessuna responsabilità può essere riconosciuta a carico dell'operatore Telecom Italia per la lamentata mancata consegna degli apparati.

Sulla fatturazione dell'opzione tariffaria "Roaming Year" e del "servizio Kasko".

L'istante contesta la fatturazione dell'opzione tariffaria "Roaming Year", laddove l'operatore Telecom Italia ne sostiene la legittima attivazione a seguito di registrazione vocale del 7 febbraio 2013 e quindi la corretta fatturazione.

La doglianza dell'istante può essere accolta, come di seguito precisato.

Sul punto occorre premettere che, a fronte della contestazione dell'utente circa l'esistenza e la valida adesione alla variazione del profilo tariffario, è onere probatorio dell'operatore fornire la prova positiva della conclusione del contratto medesimo.

La fattispecie rientra nell'ambito disciplinare dei c.d. "contratti a distanza", per la cui promozione e conclusione il venditore utilizza esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza quali la vendita per corrispondenza, attraverso la televisione, per fax, telefono o internet, di cui all'art. 50 e segg.

del Codice del Consumo, disciplina poi ripresa dalla Delibera Agcom n. 664/06/CONS, vigente al momento dei fatti.

In relazione alla fattispecie dedotta in controversia si tratta di accertare, attesa la contestazione dell'utente, se la dinamica di prospettazione dell'offerta, acquisizione del consenso ed assolvimento degli obblighi informativi conseguenti, abbia integrato i requisiti posti dalla normativa succitata a tutela del contraente debole, in quanto il professionista è onerato da una serie puntuale di obblighi informativi e documentali (artt.51, 52, 53 e 64 del Codice del Consumo). Tali regole di protezione tengono conto della peculiarità dello strumento negoziale in esame che si caratterizza per la carenza della presenza fisica simultanea delle parti contraenti, cui corrisponde un'accentuazione della posizione di debolezza del consumatore rispetto alla controparte soprattutto per quel che concerne il profilo informativo, in quanto la "distanza" lo mette nell'impossibilità di prendere visione di quanto gli viene offerto sul piano delle caratteristiche del servizio e del suo costo.

Sulla scorta della normativa generale è la Delibera Agcom n. 664/06/CONS che ha imposto vincoli stringenti alla condotta dell'operatore di TLC che adotti la tecnica "a distanza" per la stipula dei contratti di telefonia; ciò in considerazione di un ambito caratterizzato da costante evoluzione tecnologica e concorrenzialità del mercato, dove le capacità di orientamento e valutazione del consumatore sono oltremodo sollecitate e si postula l'esigenza di configurare uno *jus poenitendi* rafforzato e di agevole esercizio, soprattutto quando la proposta sia telefonica. Assume rilievo il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'art. 2 (Conclusioni dei contratti a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica) che stabilisce, in linea generale, che la volontà inequivoca dell'utente di concludere il contratto deve risultare da un modulo, ovvero altro documento contrattuale anche elettronico, con la specifica che nel caso venga utilizzata la comunicazione telefonica, l'adempimento degli obblighi informativi sul contratto *stipulando* ed il consenso informato dell'utente, "possono risultare dalla registrazione integrale della conversazione telefonica, *sempre che l'operatore abbia adempiuto anche agli oneri di cui al comma seguente*"; ciò deve avvenire, ai sensi del successivo comma 6, mediante l'invio di un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni di cui all'art. 53, comma 1, del Codice del Consumo (condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, recapiti del gestore per i reclami, servizi di assistenza e garanzie), nonché delle informazioni di cui all'art. 52, quelle cioè relative al contratto concluso (caratteristiche essenziali del servizio, prezzo, esistenza del diritto di recesso, durata e validità dell'offerta e del prezzo ecc.). In alternativa al modulo di conferma, l'operatore può redigere un vero e proprio contratto in base alle informazioni risultanti dal *vocal order*, ed inviarlo all'utente per la sottoscrizione, "al più tardi al momento dell'inizio dell'esecuzione del contratto" (comma 7). Lo spirito della disposizione normativa è finalizzato a rafforzare il diritto del consumatore ad avere piena consapevolezza circa le proposte commerciali alle quali ha precedentemente aderito per telefono, mediante presa visione di un documento scritto, al fine di verificare la rispondenza delle condizioni all'offerta prospettata e di poterci ripensare.

Ciò premesso, nel caso di specie, agli atti non risulta che la società istante abbia firmato alcunché relativamente all'attivazione dell'opzione tariffaria denominata "Roaming Year" né risulta, agli atti del presente procedimento, che l'operatore abbia inviato alla società istante alcuna "Welcome letter" relativa all'attivazione dell'opzione in parola; deve pertanto dichiararsi non validamente conclusa l'adesione contrattuale della società istante in merito all'opzione più volte contestata con gli effetti previsti dall'art. 3, comma 2 della Delibera n.664/06/CONS, quanto alla regolarizzazione dei rapporti tra le parti.

Pertanto l'operatore è tenuto a rimborsare, in caso di avvenuto pagamento, o stornare le somme fatturate per l'opzione "Roaming Year", nonché il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Ad abundantiam si chiarisce, infine, che nessun obbligo indennizzatorio può essere posto a carico del professionista che non ottemperi agli oneri informativi ai sensi del Codice del Consumo né è configurabile, in tale caso specifico, la fattispecie della “Fornitura di prestazioni non richieste” di cui all’art. 3, comma 1, della Delibera Agcom n. 664/06/CONS, che la esclude in presenza di una “previa ordinazione vocale”, circostanza confermata dalla produzione in atti da parte dell’operatore dell’ordinazione telefonica. Non integrandosi gli estremi della prestazione non richiesta, non sono dunque applicabili gli indennizzi previsti dalla Delibera Agcom n. 73/11/CONS (*ex plurimis* si veda Delibera Corecom Lazio n. 63/12/CRL).

L’istante lamenta anche l’attivazione a pagamento del “servizio assicurativo “Kasko”, laddove l’operatore ha dedotto che *“non risponde al vero che all’atto della sottoscrizione del contratto Telecom avesse promesso “assolutamente senza spese due nuovi applicativi iphone 5 con il servizio “Kasko” compreso. Ed infatti sia il contratto stipulato in data 07.02.2013 che le successive variazioni (...) nulla prevedevano in ordine alla pretesa gratuità del servizio assicurativo Kasko”*.

La doglianza non è fondata e non merita accoglimento atteso che dalla lettura delle fatture in atti, peraltro depositate in modo completo solo dall’operatore, nessun importo risulta essere addebitato a titolo di “servizio Kasko”.

Sulla mancata risposta al reclamo.

La società istante lamenta la mancata risposta a reclamo, laddove l’operatore produce a corredo della memoria autorizzata una risposta del 22 luglio 2013 in risposta ad un reclamo del 18 luglio 2013 e del 22 agosto 2014 relativa ad un reclamo del 18 agosto 2014.

La domanda non è fondata e non merita accoglimento atteso che in atti non risultano altri reclami formali asseritamente non riscontrati dall’operatore.

Infine si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 50,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

VISTI la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 5 maggio 2017;

DELIBERA

in parziale accoglimento dell’istanza avanzata in data 1° dicembre 2015 dalla società JLID Srl Italy Distribution nei confronti di Telecom Italia S.p.A., che l’operatore provveda:

- 1) a rimborsare, in caso di avvenuto pagamento, o stornare le somme fatturate per l’opzione tariffaria “Roaming Year” , nonché a ritirare, a propria cura e spese, dell’eventuale connessa pratica di recupero del credito;
- 2) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, l’importo di euro 50,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

DELIBERAZIONE
n. 26 del 5 maggio 2017

Le somme così determinate a titolo di rimborso di cui al precedente punto 1) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario
Luciano Moretti

Il Presidente
Sandro Vannini